

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

con istanza cautelare ex artt. 669 sexies comma 2 e 700 cpc

con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. **MORDILLO ENRICO** (C.F. MRDNRC88H10F839D) nato a Napoli (NA) il 10.06.1988 e residente in Novara Via Campano n. 50, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, giusta delega in calce al presente atto che si deposita con il fascicolo telematico, dall'Avv. Alessandro Turchetto (C.F. TRCLSN81D05F952S, pec: avvalessandroturchetto@pec.ordineavvocatinovara.it, fax 0321.631833) e dall'Avv. Lidia Golinelli del Foro di Novara (C.F. GLNLDI77L64D872T, pec: avvlidiagolinelli@pec.ordineavvocatinovara.it, fax 0321.631833) ed elettivamente domiciliato in Novara, Via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dei su citati procuratori, dichiarando di voler ricever le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento alla pec avvlidiagolinelli@pec.ordineavvocatinovara.it e avvalessandroturchetto@pec.ordineavvocatinovara.it

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in via Arsenale n. 21;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA (C.F. e P.IVA 80014360038), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Novara Via Mario Greppi n. 7

Resistenti

OGGETTO

Per l'accertamento ed attribuzione del corretto punteggio nella graduatoria provinciale e la disapplicazione della graduatoria provinciale di Novara delle supplenze del personale docente e educativo del biennio 2024/2025 del 29.08.2024 nonché della graduatoria provinciale di Novara delle supplenze del personale docente



e educativo del biennio 2025/2026 del 05.09.2024 ed

FATTO

1. In data 05.06.2024 il Sig. Mordillo Enrico, ha presentato telematicamente, mediante la piattaforma Polis-Istanze Online del Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli insegnamenti A048, A049, EEEM (SCIENZE E EDUCAZIONE MOTORIA), per gli istituti Convitto Carlo Alberto, Liceo Scientifico Antonelli, Mossotti, ITI OMAR, G. Fauser, Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, Ravizza e Casorati, di aver già insegnato in diversi istituti tra cui da ultimo le due supplenze annuali presso Convitto Carlo Alberto e IIS Nervi, indicando poi con seconda istanza il 06.08.2024 le preferenze e di aver la precedenza di cui alla Legge 104/1992 (per la figlia Elisabetta Mordillo) (docc. 1a-1b).
2. Il sistema informativo scolastico ha tuttavia omesso di inserire le ultime due supplenze annuali eseguite dal ricorrente presso Convitto Carlo Alberto e IIS Nervi, assegnando di conseguenza erroneamente al Sig. Mordillo il punteggio di 49 anziché di 73 punti e parimenti pare non sia stato riconosciuto il titolo di riserva in forza della L. 104/1992, come risulta dal file contenente i punteggi assegnati ai candidati dopo la presentazione delle candidature tra cui il Sig. Mordillo al rigo 87 (doc. 2).
3. L'errato conteggio dei punti riconosciuto al Sig. Mordillo Enrico a causa dell'omissione delle ultime due supplenze da parte del sistema informativo scolastico ha determinato l'esclusione del medesimo dalle nomine per le supplenze del personale docente di cui alla graduatoria provinciale di Novara afferente il biennio 2024/2025 pubblicata il 29.08.2024, come si evince dagli esiti della ridetta graduatoria che si producono (doc. 3).
4. L'esponente, esaminati i risultati della graduatoria del 29.08.2024 ed avvedutosi dell'errore commesso nel conteggio dal sistema informatico scolastico, ha inviato immediatamente in pari data una pec di revoca in autotutela all'indirizzo di posta elettronica del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Novara evidenziando la problematica riscontrata circa l'erroneità del punteggio assegnatogli e chiedendo delucidazioni sulle modalità da seguire per la correzione dello stesso (doc. 4).
5. Sempre in data 29.08.2024 veniva inviata comunicazione di uguale contenuto anche alle Sigg.re Fabiana Trinetti ed Ada Geraci, al fine di poter individuare una soluzione



per la correzione dell'errato punteggio assegnato al ricorrente, determinante l'esclusione dalle graduatorie impugnate (doc.5).

6. Con separata mail di reclamo del 30.08.2024 il Sig. Mordillo Enrico evidenziando nuovamente l'erroneità del punteggio assegnatogli per mancato conteggio delle ridette supplenze, che avrebbe comportato l'omissione di 24 punti conseguiti dal ricorrente e non computati ai fini dell'ammissione alle supplenze nonché di non aver considerato che lo stesso fosse beneficiario di Legge 104/1992, chiedendo delucidazioni per la correzione del punteggio del medesimo, non avendo nel frangente ricevuto alcuna convocazione (doc. 6).

7. Nessun riscontro alle ridette missive del Sig. Mordillo Enrico è tuttavia pervenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale non ha quindi neppure preso in considerazione il reclamo presentato dal ricorrente in data 30.08.2024 avverso gli esiti delle graduatorie per le supplenze del personale docente e educativo ivi impugnate.

8. In data 05.09.2024, difatti, sono state pubblicate le graduatorie delle supplenze del personale docente e educativo del biennio 2025/2026, dalle quali il ricorrente è nuovamente rimasto escluso, nonostante il sopra citato reclamo e nonostante l'assegnatario del 29.08.2024, Sig. Davide Zanichelli (56 punti), avesse rinunciato alla nomina presso il convitto Carlo Alberto per medesimo insegnamento del Sig. Mordillo. Al 05.09.2024 assegnatario presso il Convitto Carlo Alberto per le materie indicate dal mio assistito è stato il Sig. Nicolò Cavadini con 54 punti.

9. Anche in tale assegnazione operata in data 05.09.2024 (doc. 7), non è stato nemmeno tenuto conto della preferenza di cui alla legge n. 104/1992 della quale beneficia il Sig. Mordillo Enrico come comprovato dalla documentazione che si produce (doc. 8).

10. In data 10.09.2024 stante l'assenza di risposta da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Novara il ricorrente ha trasmesso per il tramite dell'Avv. Alessandro Turchetto l'istanza di revoca in autotutela degli esiti delle graduatorie del 29.08.2024 e del 05.09.2024 (doc. 9), senza tuttavia ricevere nuovamente alcun riscontro.

11. Stante l'assenza di risposta da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito, il ricorrente è obbligato a ricorrere all'Ill.mo Tribunale per la tutela dei propri diritti, riservandosi in separata azione di risarcimento dei danni patiti e patiendi per l'avvenuta esclusione, per i seguenti motivi in



DIRITTO

NEL MERITO: ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DEL 29.08.2024 E DEL 05.09.2024 AFFERENTI LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER IL BIENNIO 2024/2025 E BIENNIO 2025/2026 PER ERRONEITÀ DEL PUNTEGGIO ACCORDATO AL SIG. MORDILLO ENRICO E MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PREFERENZA DI CUI ALLA L. 104/1992.

Il ricorrente ha diritto al riconoscimento del corretto punteggio, pari a 73 punti, per tutti i servizi di supplenza prestati ed al titolo di riserva in forza del riconoscimento della L. 104/1992, ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie della Provincia ove risulta inserito.

Come argomentato in narrativa, il Sig. Mordillo Enrico è stato escluso dall'assegnazione per le supplenze del personale docente ed educativo con le graduatorie provinciali del 29.08.2024 e del 05.09.2024, in ragione di un calcolo errato del punteggio al medesimo attribuito dal sistema informatico scolastico, che nella relativa determinazione non ha considerato le supplenze annuali dal medesimo prestate presso il Convitto Carlo Alberto e IIS Nervi, né tantomeno il titolo di riserva di cui alla L. 104/1992.

Difatti, il punteggio assegnato dall'algoritmo al ricorrente è stato di 49 anziché 73 punti spettanti per le supplenze annuali effettuate dal medesimo e non conteggiate dal sistema informativo scolastico, come risulta dall'ordinanza a firma del Ministero dell'istruzione e del merito relativo alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali ove è allegato il metodo di calcolo di attribuzione dei punteggi (doc. 10). Esaminando tale provvedimento che disciplina le regole della domanda per le supplenze nonché il metodo di calcolo dei punti dati nelle graduatorie e gli istituti che ha frequentato il ricorrente, compresi gli ultimi due oggetto di esclusione, ne deriva un punteggio di 73 punti.

Giova rammentare come il predetto errore di conteggio del punteggio e la conseguenziale esclusione dalle graduatorie impugnate non sia in alcun modo ascrivibile al Sig. Mordillo Enrico, in ragione del fatto che il medesimo ha indicato fra le supplenze annuali prestate in favore dei comprensori scolastici anche quelle che sono state omesse dal sistema informativo scolastico, ovvero quelle presso il Convitto Carlo Alberto e IIS Nervi, come desumibile dalla domanda di supplenza per il personale docente prodotta (cfr. doc. 1).



Peraltro, il Ministero, nonostante la pec del 29.08.24 e quelle antecedenti il 05.09.24, non ha corretto l'errore in via di revoca in autotutela, facendo rimanere escluso il Sig. Mordillo anche delle graduatorie del 05.09.24.

Per quanto attiene il titolo di preferenza ex L. n. 104/1992, l'O.M. n. 88/2024, conferma il diritto alla scelta prioritaria della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. Come indicato correttamente nella domanda di inserimento in graduatoria, il sig. Mordillo ha dichiarato di *"fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92, con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 1104/92 e di prestare assistenza in qualità di genitore alla figlia Mordillo Elisabetta, nata a Novara il 28 maggio 2023"*.

Paradossalmente, la resistente, se a seguito del primo turno di nomine del 29.08.24 avesse subito "elaborato" il reclamo del ricorrente, avrebbe potuto rimediare, in quanto la presa di servizio degli aggiudicatari delle supplenze è stata il 02.09.24. Quindi, oltre che condizionare il primo turno di nomine, l'omessa attivazione della resistente per la correzione dell'errore ha influito negativamente anche sul secondo turno (avvenuto addirittura una settimana dopo).

Nel secondo turno di nomine, in caso di correzione del punteggio, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione ben tre cattedre :

- ITI OMAR (assegnata con 59 punti)
- Liceo scienze umane Bellini (assegnata con 51 punti)
- Convitto Carlo Alberto (assegnata con 54 punti)

Tutte destinazioni inserite nelle preferenze del ricorrente.

Quindi in caso di punteggio corretto di 73 punti già nel primo turno il ricorrente avrebbe dovuto ottenere una cattedra di supplenza, dato che la graduatoria scorreva fino a 60 punti. In conseguenza dell'erroneo calcolo di punteggio il ricorrente ha pertanto perduto non solo la collocazione quale supplente annuale, ma altresì la possibilità di scegliere con priorità la sede di docenza.

Ne risulta pertanto necessario correggere il citato errore ai fini dell'ottenimento del posto quale docente supplente negli istituti convitto Carlo Alberto, Liceo Scientifico Antonelli, Mossotti, Omar, Fauser, Liceo Classico, Ravizza, Casorati in base all'ordine di preferenza



dal ricorrente dato nella domanda (cfr. doc. 1b).

Difatti, esaminando i punteggi degli altri candidati assegnatari della supplenza di cui alle graduatorie del 29.08.24 e 05.09.24 (docc. 2-4), il ricorrente avrebbe avuto certamente il posto da supplente in uno dei citati istituti, con preferenza principale presso il convitto Carlo Alberto.

Si chiede quindi l'accoglimento della presente domanda, previa sospensione cautelare delle graduatorie, con assegnazione provvisoria del ricorrente in uno dei citati istituti, seguendo l'ordine di preferenza dato dal ricorrente nella domanda sub doc. 1a e 1b.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Chiaro ed evidente il fumus, ai motivi di ricorso, avendo l'algoritmo totalmente emesso due anni di supplenza.

Ciò ha comportato l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria e la mancata assegnazione di qualsivoglia sede di docenza per l'a.s. 2024/2025.

Al sig. Mordillo è quindi preclusa la possibilità di assegnazione di un incarico annuale (31 agosto), ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), benchè abbia pieno titolo ad essere incluso, peraltro con titolo di preferenza costituito dalla L. 104/1992.

Palmare il pregiudizio.

In tali condizioni si rende necessario che codesto Giudicante voglia disporre l'attribuzione in favore del ricorrente di punti 24 ulteriori, per arrivare a 73 punti, di cui è stato illegittimamente privato, con conseguente ammissione, anche con riserva, nella graduatoria, unitamente al titolo di preferenza ex L. 104/1992.

Il diritto del ricorrente, infatti, sarebbe irrimediabilmente compromesso all'esito del giudizio di merito, posto che l'anno scolastico 2024/2025 sarà presumibilmente giunto al termine.

Difatti, anche in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, il sacrificio che il ricorrente subirebbe, qualora non venisse utilmente reintegrato nella graduatoria è senza dubbio nettamente superiore rispetto a quello, per lo più inesistente cui sarebbe tenuta l'Amministrazione.



**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669
SEXIES COMMA 2 CPC**

Tutto quanto sopra esposto e considerato appare necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2 cpc, in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, interverrebbe al termine dell'anno scolastico 2024/2025.

Ove l'istanza non venisse accolta il ricorrente verrebbe privato del suo diritto all'assegnazione di una supplenza annuale, ovvero sino al termine delle attività didattiche, per il corrente anno scolastico, e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale e non risarcibile per equivalente.

ooo

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro del Tribunale, affinché, visto il ricorso che precede, fissi con decreto ex art. 415 c.p.c. udienza di discussione, disponendo la notificazione del ricorso e del decreto ai resistenti e Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

IN VIA CAUTELARE

Disporre l'assegnazione al ricorrente di ulteriori 24 punti e così un punteggio complessivo di 73, con conseguente ammissione con riserva in graduatoria, con il titolo di preferenza ex L. 104/1992 presso gli istituti indicata nella domanda sub doc. 1b, seguendo l'ordine di preferenza dato dal ricorrente.

IN VIA PRINCIPALE

previo ogni utile accertamento anche istruttorio e declaratoria del caso, in accoglimento delle sopra svolte argomentazioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione di tutti i servizi scolastici espletati e del riconoscimento del titolo di preferenza in forza della L. 104/1992, per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto, ove occorrer possa, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto



del ricorrente all'attribuzione del punteggio di tutti i servizi espletati e del riconoscimento del titolo di preferenza in forza della L. 104/1992, attribuire al ricorrente ulteriori 24 punti ovvero, il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia, e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale 73 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguenziale diritto alla rettifica della relativa graduatoria a decorrere dalla data del disconoscimento, ed ammissione in graduatoria, con il titolo di preferenza ex L. 104/1992 presso uno degli istituti indicati nella domanda sub doc. 1b seguendo l'ordine di preferenza dato dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Alessandro Turchetto e Lidia Golinelli antistatari.

Si producono:

A. Procura alle liti.

- 1) a- domanda di candidatura telematica Mordillo 05.06.2024
- 1) b- istanza preferenze e legge 104 Mordillo 06.08.2024
- 2) Punteggi assegnati all'esito delle domande di candidatura
- 3) Esiti graduatoria provinciale di Novara biennio 2024/2025 del 29.08.2024
- 4) Pec Mordillo 29.08.2024
- 5) Il pec Mordillo 29.08.2024
- 6) Mail di reclamo Mordillo 30.08.2024
- 7) Esiti graduatoria provinciale di Novara biennio 2025/2026 del 05.09.2024
- 8) Riconoscimento Legge 104/1992 Mordillo
- 9) Istanza di revoca autotutela 10.09.2024 Avv. Turchetto pec
- 10) ordinanza Ministero Istruzione e Merito procedure di aggiornamento delle graduatorie supplenze con relativi allegati di assegnazione punteggio graduatorie
- 11) dichiarazione sostitutiva notorietà esenzione c.u.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile e che avendo il ricorrente percepito nell'anno 2023 un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 38.514,03 (**doc. 11**) non viene versato alcunché a titolo di contributo unificato ex art. 76 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e successive modifiche

Novara, 27 settembre 2024



Con ossequio.

Avv. Lidia Golinelli

Avv. Alessandro Turchetto

**

ISTANZA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de qua il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, stante la valutazione di tutti i servizi di supplenza ed al titolo di preferenza di cui alla L. 104/1992

Ai fine dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò che si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.pc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nel caso di specie : **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in via Arsenale n. 21.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA (C.F.80014360038), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Novara, Via Mario Greppi n. 7.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo il Consiglio di Stato n. 106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.



Che al contrario il sito istituzionale del Ministero, sede locale è costantemente seguito da tutti i candidati / aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FORMULA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso :

* quanto al Ministero convenuto mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale di competenza ed all'Ufficio Scolastico Regionale, presso la sede territoriale competente;

* quanto ai controinteressati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza siano pubblicati sul sito dell'amministrazione resistente e dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Con ossequio.

Novara, lì 27 settembre 2024

Avv. Lidia Golinelli (f.to digitalmente)

Avv. Alessandro Turchetto

